

PARTE SPECIALE

- D -

REATI IN MATERIA DI  
SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 22 ottobre 2024

**PARTE SPECIALE "D"**  
**REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA  
DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

**D.1 LE TIPOLOGIE DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)**

La L. 123/2007 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati in materia di infortuni sul lavoro, introducendo nel Decreto l'art. 25-*septies*, successivamente modificato ai sensi dell'art. 300 del d.lgs. 81/2008 (T.U. in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro, nel seguito anche solo "TUSSL"). Il citato articolo 25-*septies* regola quattro distinte fattispecie di illecito amministrativo dell'ente, sanzionate con pene diverse a seconda della gravità del reato; nello specifico:

- **omicidio colposo** di cui all'art. 589, comma 1, c.p. (art. 25-*septies*, comma 1, Decreto);
- **omicidio colposo** di cui all'art. 589, comma 2, c.p., **commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (art. 25-*septies*, comma 2, Decreto);
- **lesioni personali colpose gravi e gravissime** di cui all'art. 590, comma 1, c.p. (art. 25-*septies*, comma 3, Decreto).
- **lesioni personali colpose gravi e gravissime** di cui all'art. 590, comma 3, c.p. **commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro** (art. 25-*septies*, comma 3, Decreto).

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

In proposito, la giurisprudenza ha recepito l'interpretazione data dalla dottrina che ha considerato configurabile il vantaggio dell'ente, in occasione di reati colposi, valutabile ex post in considerazione del c.d. "*Risparmio di spesa/incremento della produzione*" quale elemento costitutivo del vantaggio, consistente nel mancato impiego di risorse economiche per conformare l'attività alle prescrizioni normative, considerando non l'evento bensì la condotta tenuta dall'agente. Pertanto, ai fini della perfezione del reato andrà a valutarsi "*...se la condotta che ha determinato l'evento morte o le lesioni personali sia stata o meno determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell'ente oppure se la condotta medesima abbia comportato almeno un beneficio a quest'ultimo senza apparenti interessi esclusivi di altri*" (Tribunale Trani, sez. dist. Molfetta, sent. 11/01/2010). Tale principio ha trovato piena condivisione dai giudici della Suprema Corte di Cassazione a SS.UU con la sentenza n. 38343/2014 (giudizio Thyssenkrupp) i quali hanno applicato la sanzione della confisca per equivalente, del risparmio di spesa derivante dalla mancata adozione dei presidi cautelari.

Si riporta qui di seguito il testo dei reati di interesse.

#### **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

#### **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

## **D.2 ATTIVITÀ A RISCHIO REATO**

Consip S.p.A. è caratterizzata da una struttura organizzativa conforme a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, composta, ai fini della materia trattata, dalle seguenti figure:

<b>Figura</b>	<b>Funzione Aziendale</b>
<i>Datore di Lavoro (DL)</i>	Amministratore Delegato
<i>Delegato del Datore di Lavoro (DDL)</i>	Responsabile di Divisione
<i>Sostituto del DDL</i>	Responsabile di Divisione
<i>Responsabile del Sistema per la Sicurezza sul Lavoro (RSSL)</i>	Responsabile di Divisione
<i>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)</i>	Lavoratore dipendente

Figura	Funzione Aziendale
<i>Addetto al servizio di prevenzione e protezione (ASPP)</i>	Lavoratore dipendente
<i>Addetti a: primo soccorso / prevenzione incendi evacuazione</i>	Lavoratore dipendente
<i>Medico Competente (MC)</i>	Funzione esterna
<i>Dirigente</i>	Responsabile di Divisione
<i>Preposto</i>	Responsabile di Area
<i>Lavoratori</i>	Lavoratore
<i>Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS)</i>	Lavoratore Dipendente (appartenente alle RSU aziendali – ove presenti)
<i>Organismo di Vigilanza (OdV)</i>	Organismo di Vigilanza

L'attività a rischio reato rappresenta "un'attività riferita ad uno o più processi aziendali, nel cui ambito si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie". Nell'ambito del Risk assessment integrato (RAI) - svolto dalle strutture interne competenti ed aggiornato annualmente, anche attraverso interviste alle risorse delle Divisioni/Aree interessate, a conoscenza dello specifico ambito analizzato - sono individuate tutte le specifiche attività a rischio reato inerenti alla presente parte speciale e riferite ai macro-processi ed ai processi aziendali, sotto sinteticamente riepilogate:

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_163	<b>Gestione Sistema Sicurezza Lavoro</b>	Mancato/non corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex d.lgs. 81/08 e normativa collegata	– <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> – <i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>
R_164	<b>Gestione Sistema Sicurezza Lavoro Deleghe/Nomine</b>	Mancata/non corretta definizione del sistema di procure/deleghe/nomine in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: – RSPV – ASPP – RLS – Addetti alla gestione delle emergenze (emergenze - incendio - primo soccorso) – Medico competente – Delegato del datore di lavoro – Sostituto delegato del datore di lavoro	– <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> – <i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>

Rif. Rischio	Attività a rischio reato	Descrizione rischio	Reati
R_165	<b>Gestione Sistema Sicurezza Lavoro Documentazione</b>	Mancata/non completa adozione della documentazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro prevista dalla normativa e nel SSL; es: - documento di valutazione dei rischi (DVR) - istruzioni gestione delle emergenze - istruzioni primo soccorso - istruzioni evacuazione - istruzioni sorveglianza sanitaria - segnaletica di sicurezza	- <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> - <i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>
R_166	<b>Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - gestione contratti</b>	Mancata/non corretta gestione dei contratti con i fornitori e con le Autorità competenti, al fine di ottenere un vantaggio per la Società (es. per ottenere una certificazione antincendio)	- <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> - <i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>
R_167	<b>Gestione Sistema Sicurezza Lavoro Controlli</b>	Mancata/non completa verifica periodica sul rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro previste dalla normativa e nel SSL, ivi incluse le visite periodiche in materia sanitaria	- <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> - <i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>
R_168	<b>Reporting</b>	Mancato/non adeguato/non tempestivo reporting al Vertice aziendale o alle Autorità competenti, anche al fine di avvantaggiare la Società	- <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> - <i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>
R_169	<b>Gestione Sistema Sicurezza Lavoro Formazione</b>	Mancata/non corretta erogazione della formazione generica e specifica	- <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> - <i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>
R_170	<b>Gestione Sistema Sicurezza Lavoro gestione emergenze</b>	Mancata/non corretta gestione delle situazioni di emergenza (es. Covid-19 – incendio - ecc)	- <i>Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</i> - <i>Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</i>

Per i dettagli inerenti all'evento di rischio ed i presidi di controllo si rimanda alle relative schede di rischio, elaborate per singole attività, nelle quali sono dettagliatamente indicati:

- ✓ **Anagrafico evento rischio:** (i) attività a rischio e descrizione; (ii) Risk owner, contributor; (iii) Macro processo, Processo e Fase; (iv) Area e Sotto Area;
- ✓ **Dettaglio rischio:** (v) Fattori abilitanti; (vi) Conseguenze; (vii) Riferimenti normativa interna;
- ✓ **Controlli:** (viii) Sintesi misure di controllo; (ix) Misure generali; (x) Misure specifiche.

In considerazione della peculiarità della presente parte speciale si ritiene opportuno riportare anche in forma descrittiva le misure di controllo specifiche previste per i singoli rischi analizzati e mappati, rinviando per gli altri contenuti, come sopra precisato, alle singole schede rischio.

### Presidi di controllo specifici

#### Gestione Sistema Sicurezza Lavoro (R\_163)

- La Società si è dotata di un Sistema di Sicurezza sul Lavoro (SSL), che disciplina obblighi e modalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando ruoli e responsabilità, nello specifico:
  - o Modello organizzativo per l'applicazione del d.lgs. 81/08 in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
  - o Linee Guida aziendali per la gestione delle emergenze e della segnaletica di sicurezza
  - o Linee Guida aziendali per la gestione della informazione, formazione e comunicazione in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tale da garantire a tutti i livelli aziendali conoscenze utili all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi in ambiente di lavoro
  - o Linee Guida aziendali per la gestione di impianti, macchine, attrezzature, sostanze e dispositivi di protezione individuale, inclusa l'acquisizione, l'installazione, messa in servizio, utilizzo, manutenzione, dismissione di impianti, macchine e attrezzature
  - o Linee Guida aziendali per la gestione della sorveglianza sanitaria
  - o Linee Guida aziendali per la gestione dei presidi di sicurezza negli appalti di lavori, servizi e forniture, ivi inclusi gli aspetti riguardanti i costi della sicurezza nei contratti
  - o Procedura per il monitoraggio e aggiornamento del Sistema di Sicurezza sul Lavoro (SSL)
  - o Linee guida per la valutazione dei rischi, che descrive la metodologia per una corretta esecuzione e gestione della valutazione dei rischi, oltre che per l'esecuzione e l'aggiornamento/verifica della valutazione del rischio e la redazione dei relativi documenti di valutazione dei rischi (DVR)
- L'AD, in qualità di Datore di Lavoro, compie tutti gli adempimenti previsti dalla legge, anche attraverso (i) il conferimento di specifici poteri al Delegato del Datore di Lavoro e al suo sostituto, individuati in ragione delle competenze rispettive tecniche; (ii) la costituzione di un Ufficio dedicato (Area Sicurezza Fisica e Servizi all'interno della DRC nell'ambito del quale opera anche il RSPP), cui è demandata la gestione del SSL e degli obblighi di cui alla normativa di settore, in coordinamento con il DDL
- La Divisione Affari Legali fornisce il supporto legale in materia, anche per gli aggiornamenti normativi che rendono necessario/opportuno modificare il SSL
- Nell'ambito del SSL, sono individuate le dotazioni di intervento e sicurezza ed è prevista la formale distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di Protezione Individuali
- In materia di prevenzione incendi, il SSL in particolare prevede: (i) un piano di Emergenza ed Evacuazione; (ii) prove antincendio con cadenza almeno annuale e relativa verbalizzazione da parte dei soggetti deputati; (iii) individuazione delle misure necessarie per la prevenzione incendi con disciplina delle attività di acquisizione, installazione, manutenzione/ispezione degli asset aziendali e dei presidi antincendio affinché ne sia sempre garantita l'adeguatezza
- Previsione di una disciplina per le modalità di individuazione, analisi, valutazione e gestione del rischio chimico tra i materiali e le sostanze impiegate nell'attività
- Eventuali aggiornamenti/integrazioni del SSL vengono comunicate anche all'OdV, ai fini delle valutazioni di competenza

### Presidi di controllo specifici

- L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo in riferimento al SSL attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati

#### **Gestione Sistema Sicurezza Lavoro - Deleghe/Nomine (R\_164)**

- La Società si è dotata di un Modello organizzativo Sicurezza e Salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro nell'ambito del Sistema di Sicurezza sul Lavoro (SSL), che disciplina obblighi e modalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando figure/ruoli che la Società deve obbligatoriamente nominare in ottemperanza alla normativa vigente di settore, quali, a titolo esemplificativo:
  - o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
  - o Addetto del servizio di prevenzione e protezione
  - o Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
  - o Addetti alla gestione delle emergenze (emergenze - incendio - primo soccorso)
  - o Medico competente
  - o Delegato del datore di lavoro
  - o Sostituto delegato del datore di lavoro
- In ottemperanza a quanto sopra, l'AD procede alle nomine, su proposta della DRC, fatta eccezione per il DDL, che viene individuato direttamente dall'AD in base a specifici requisiti in termini di competenze tecniche
- Il DDL individua il suo sostituto, da impiegare in tutte le circostanze o situazioni in cui si trova temporaneamente impossibilitato per malattia o altra assenza giustificata, informando il DL e il RSPP
- La DRC (Area Sicurezza Fisica e Servizi) unitamente alla DAL (Ufficio legale ed evoluzione normativa) monitora le nomine e le relative scadenze
- L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo in riferimento al SSL attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati
- Le nomine vengono comunicate anche all'OdV, ai fini dei controlli di competenza
- Nell'ambito del sistema di deleghe adottato dalla Società in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è prevista una specifica attività di reporting mensile nei confronti del Datore di Lavoro da parte del suo Delegato in ordine alle attività oggetto di delega e all'impiego delle risorse finanziaria assegnate, al fine di porre in essere i necessari controlli di gestione. Inoltre, nell'ambito della delega conferitagli, il Delegato del datore di lavoro deve segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro ogni specifica circostanza o situazione che sia di ostacolo allo svolgimento degli obblighi assegnatigli

#### **Gestione Sistema Sicurezza Lavoro – Documentazione (R\_165)**

- Nell'ambito del SSL sono specificate tutte le funzioni aziendali e i soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa e le relative Istruzioni, quali, a mero titolo esemplificativo:
  - o documento di valutazione dei rischi (DVR)
  - o istruzioni gestione delle emergenze
  - o istruzioni primo soccorso
  - o istruzioni evacuazione
  - o istruzioni sorveglianza sanitaria
  - o segnaletica di sicurezza
- La DRC-Area Sicurezza Fisica e Servizi monitora l'aggiornamento della documentazione di cui

### Presidi di controllo specifici

- sopra o la necessità di integrazione, nonché la messa in esercizio, coinvolgendo di volta in volta, se del caso, le funzioni competenti, quali ad esempio la DAL
- Eventuali aggiornamenti/integrazioni del SSL vengono comunicate anche all'OdV, ai fini delle valutazioni di competenza
  - L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo in materia attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati

### Gestione Sistema Sicurezza Lavoro – gestione contratti (R\_166)

- La Società si è dotata di un Sistema di Sicurezza sul Lavoro (SSL), che disciplina obblighi e modalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, individuando ruoli e responsabilità
- Nell'ambito del SSL sono specificate tutte le funzioni aziendali e i soggetti coinvolti nell'applicazione della normativa e le relative Istruzioni
- Nell'ambito SSL sono state adottate Linee guida per la sicurezza negli appalti di lavori, servizi e forniture e Linee guida Gestione impianti, macchine, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, nelle quali nello specifico è previsto, a mero titolo esemplificativo:
  - o stipula di specifici contratti di manutenzione per gli impianti con ditte specializzate
  - o periodicità degli interventi come previsto da normativa riportato nel capitolato tecnico e/o nelle attestazioni rilasciate dagli enti di vigilanza e successiva vidimazione degli stessi, realizzati da ditte esterne autorizzate e/o da Enti di vigilanza preposti,
  - o ogni intervento relativo al solo impianto di antincendio (controlli, manutenzione programmata o straordinaria) viene opportunamente tracciato nel "Registro interventi controllo/manutenzione"
  - o per gli altri impianti/attrezzature vengono conservati i verbali degli interventi di manutenzione effettuati nel tempo
  - o all'interno dei contratti di manutenzione sono specificate le modalità di realizzazione degli interventi, che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa tecnica e ordinaria di riferimento e comprendono sia la manutenzione di tipo ordinario, sia quella straordinaria;
  - o per gli impianti ed i presidi soggetti a specifiche norme di legge il Delegato del Datore di Lavoro (DDL)/ Responsabile del Sistema per la Sicurezza sul Lavoro (RSSL) - informato il Datore di Lavoro e con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o di un consulente tecnico appositamente incaricato - procede all'adempimento dei relativi obblighi autorizzativi, di collaudo e di verifica periodica presso gli enti preposti (Amministrazione Provinciale, VV.FF, ASL - U.O. Impiantistica Antinfortunistica)
  - o la documentazione a corredo degli impianti è raccolta e gestita dal Dde del contratto; viene inoltre archiviata sulla intranet aziendale nel minisito "Sicurezza fisica e servizi" cui accedono il Dde, il RSPP, il DDL e i referenti dell'area Sicurezza Fisica e Servizi per le attività di competenza;
  - o è competenza del DDL/RSSL gestire e monitorare le attività di sorveglianza, controllo, revisione e manutenzione delle dotazioni antincendio: per la registrazione di tali attività viene utilizzato il Registro antincendio, conservato a cura dell'Area Sicurezza Fisica e Servizi
  - o la compilazione del Registro antincendio è a carico della ditta esterna incaricata della manutenzione e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione
  - o il Registro antincendio è aggiornato costantemente e reso disponibile in occasione dei controlli delle Autorità competenti

### Presidi di controllo specifici

- Nel caso in cui Consip, in qualità di datore di lavoro committente, affidi lavori, servizi e/o forniture - da eseguire presso la propria sede - ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda, è tenuta a promuovere - attraverso il DDL e con il supporto del RSPP - la cooperazione ed il coordinamento elaborando il DUVRI
- Aggiornamenti/integrazioni del SSL vengono comunicate anche all'OdV, ai fini delle valutazioni di competenza
- È cura del DDL/RSSL provvedere ad inviare annualmente all'OdV, all'interno del Report Annuale, una dichiarazione che attesti l'effettuazione dei controlli
- L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo in materia, attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati

#### Gestione Sistema Sicurezza Lavoro – Controlli (R\_167)

- Il SSL individua i soggetti incaricati delle attività di controllo/monitoraggio, ivi inclusi gli ulteriori presidi quali:
  - o la riunione annuale che si tiene alla presenza del Datore di lavoro (o del DDL), del RSPP, del medico competente e dei RSL
  - o le attività di monitoraggio periodico, opportunamente tracciate e documentate, effettuate dal DDL o dal RSPP con il supporto degli altri soggetti coinvolti, ognuno per quanto di competenza
- Nel SSL sono previsti controlli periodici dei presidi antincendio, delle dotazioni di sicurezza e dei presidi di primo soccorso
- Il DDL, direttamente o tramite il RSPP, invia all'OdV il "Report Annuale DDL/RSSL/RSPP"
- L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo in materia attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati

#### Gestione Sistema Sicurezza Lavoro – Reporting (R\_168)

- La Società si è dotata di un Sistema di Sicurezza sul Lavoro (SSL), che disciplina obblighi e modalità in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Il SSL individua i soggetti incaricati delle attività di controllo/monitoraggio, ivi inclusi gli ulteriori presidi quali:
  - o la riunione periodica annuale (art.35 d.lgs.81/08) a cui partecipano il Datore di lavoro (o il DDL in sua rappresentanza), il RSPP, il medico competente e gli RLS
  - o le attività di monitoraggio periodico, opportunamente tracciate e documentate, effettuate dal DDL o dal RSPP con il supporto degli altri soggetti coinvolti, ognuno per quanto di competenza
- Il DDL, direttamente o tramite il RSPP, invia all'OdV il "Report Annuale DDL/RSSL/RSPP"
- è cura del DDL/RSSL provvedere ad inviare annualmente all'OdV, all'interno del Report Annuale, una dichiarazione che attesta l'effettuazione dei controlli
- L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo in materia, attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati

#### Gestione Sistema Sicurezza Lavoro – Formazione (R\_169)

- La Società si è dotata di una procedura interna che individua i principi/regole da rispettare al fine di garantire un efficace processo di comunicazione/informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel rispetto di detta procedura, il DDL, in collaborazione con la DRC, gestisce l'informazione e la formazione dei lavoratori, definendo il relativo Programma di formazione, condiviso, per quanto di competenza, con il DL, il RSPP, il MC e i RLS nell'ambito della

## Presidi di controllo specifici

riunione annuale

- La formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è rivolta a tutti i lavoratori, con particolare attenzione ai neoassunti
- Gli interventi formativi di ciascun dipendente vengono registrati dalla DRC sul sito della formazione; in presenza di eventuali attestati, questi sono archiviati nel fascicolo del dipendente
- Il DDL verifica periodicamente la fruizione del corso generico e/o specifico da parte del lavoratore e invia la dichiarazione sul corretto espletamento delle attività di formazione al RSPP e all'OdV all'interno del Report Annuale
- La Società ha definito un sistema di gestione della pubblicazione e diffusione delle informazioni inerenti al Sistema per la Sicurezza sul Lavoro (SSL) sulla intranet aziendale e in bacheca, della documentazione/nomine approvata
- Sono inoltre adottati sistemi di comunicazione esterna per informare le persone esterne (fornitori, clienti, visitatori, altri soggetti) sugli eventuali rischi collegati alla loro presenza presso le sedi aziendali
- L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo in materia attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati

### Gestione Sistema Sicurezza Lavoro – Gestione emergenze (R\_170)

- Istituzione di un Comitato di crisi (denominato nel caso dell'esempio "Comitato Covid-19") costituito allo scopo di individuare tutte le iniziative più opportune per la gestione della situazione di emergenza ed il contenimento delle diverse criticità connesse: la composizione viene definita di volta in volta a seconda della tipologia di emergenza – ne sono comunque sempre membri il DDL, il responsabile della DRC, il responsabile della DEPSI e il responsabile della DCS
- Le iniziative individuate dal Comitato di crisi - ivi inclusi eventuali protocolli - sono sottoposte all'Ad per condivisione ed approvazione
- Reporting periodico dell'AD a CdA e Collegio sindacale
- Laddove necessario in ragione della specificità dell'emergenza, la Società si può avvalere di consulenti specializzati (es. nel caso Covid-19 ci si è avvalsi del supporto del medico competente)
- Istituzione di un canale ufficiale al fine di agevolare il dialogo tra Comitato e dipendenti in ragione dell'emergenza (es per invio richieste sul tema della prevenzione e dei rischi derivanti dall'emergenza): predisposta e-mail [info.prevenzione@consip.it](mailto:info.prevenzione@consip.it)
- Adozione tempestiva di protocolli di sicurezza atti a fornire indicazioni specifiche ai dipendenti/collaboratori (in genere ai destinatari) e/o individuare tutti gli interventi necessari in tema di salute/sicurezza; a titolo di esempio:
  - o definizione misure organizzative atte a garantire la sicurezza dei lavoratori (es. limitazione al massimo degli accessi ai luoghi di lavoro e degli spostamenti all'interno degli stessi, nonché contingentamento dell'accesso agli spazi comuni – lavoro da remoto)
  - o definizione di norme comportamentali obbligatorie (es. obbligo di mantenere la distanza di sicurezza o di rispettare le norme emanate in tema, quali l'obbligo di quarantena se affetto da patologia)
  - o individuazione degli strumenti di protezione individuale eventualmente necessari (es. mascherine idonee per chi accede alla sede, guanti, ecc.)
  - o individuazione di eventuali operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro o di quant'altro necessario per rendere fruibile in sicurezza i luoghi di lavoro (es. disponibilità disinfettante –

### Presidi di controllo specifici

pulizie incrementate - ecc).

- Adozione tempestiva delle misure atte a consentire la prosecuzione delle attività lavorative (ad es. lavoro da remoto, utilizzo VPN, attivazione piano disaster recovery, ecc.) con eventuale dotazione o attivazione di specifici strumenti informatici (collaboration, video conferenze, distribuzione firme digitali, ecc.) in uso a tutti i dipendenti
- Per le attività di competenza, il Comitato si avvale del supporto delle diverse funzioni aziendali, anche al fine di adeguare i protocolli alle norme vigenti o eventualmente emanate in materia; in particolare la DAL aggiorna tempestivamente il Comitato in ordine ad eventuali aggiornamenti normativi connessi allo stato di crisi
- Aggiornamento tempestivo del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all'emergenza - individuazione dei possibili scenari di emergenza e loro classificazione
- Erogazione di idonea e tempestiva informazione dei lavoratori sui protocolli e sui rischi collegati all'emergenza
- Erogazione di idonea formazione (a distanza) laddove ciò si renda necessario al fine di consentire il proseguo dell'attività lavorativa o il rispetto delle indicazioni contenute nei protocolli adottati
- Valutazione di estensione dei piani di copertura assicurativa in ambito sanitario
- Viene effettuata un'analisi degli eventi accaduti (post emergenza), così da perfezionare il sistema adottato
- Sono previsti flussi informativi verso l'OdV per aggiornamento sulle varie misure adottate
- L'OdV svolge specifiche attività di monitoraggio e controllo attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati

### D.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari del Modello, competenti per le attività oggetto di regolamentazione della presente Parte Speciale, sono tenuti ad osservare i seguenti principi di comportamento:

- operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali e internazionali vigenti in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- osservare le regole della presente Parte Speciale, del Codice Etico e le norme/procedure aziendali dettate in materia di sicurezza;
- in relazione alle rispettive competenze, fruire della formazione obbligatoria erogata dalla Società anche al fine dell'aggiornamento sull'evoluzione della normativa qui richiamata;
- utilizzare correttamente gli strumenti, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale.

Per prevenire i rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, tutti i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti dal d.lgs. 81/2008 (e di tutti gli obblighi che sorgano anche sulla base di attribuzioni interne di compiti e responsabilità debitamente formalizzate), dovranno, secondo i propri ruoli e competenze, altresì attuare tutto quanto necessario a evitare la commissione delle condotte qui rilevanti. A titolo esemplificativo, quindi, i Destinatari dovranno, per quanto di rispettiva competenza:

- aggiornare tempestivamente il SSL laddove necessario;
- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione in adempimento di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008; tali misure si riferiscono, in particolare, ad attività di natura organizzativa, quali la gestione delle emergenze e del primo soccorso, la previsione di riunioni periodiche di sicurezza nonché di consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, la predisposizione di attività di sorveglianza sanitaria e di informazione e formazione dei lavoratori;
- effettuare una valutazione dei rischi in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai fini del rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008;
- controllare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione programmate, assicurando il monitoraggio delle situazioni di rischio e dell'avanzamento dei programmi di intervento previsti dal documento di valutazione dei rischi;
- fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) tutte le informazioni necessarie anche consentendo il libero accesso alla documentazione aziendale, nel rispetto di quanto disposto dalla Legge;
- consentire l'effettuazione di visite e valutazioni degli ambienti di lavoro da parte del Medico Competente e del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), i quali visitano i luoghi di lavoro ove sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici ed effettuano a campione sopralluoghi negli altri ambienti;
- prevedere un'adeguata attività di vigilanza e verifica sull'applicazione e sull'efficacia delle procedure adottate e sull'attuazione delle istruzioni di sicurezza impartite;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari che tenga conto delle peculiarità delle violazioni degli obblighi di cui ai punti precedenti;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al controllo (es. Ispettorato del Lavoro, ASL, VV.FF., etc.) in occasione di accertamenti/procedimenti ispettivi;
- promuovere l'informazione e la formazione interna sui rischi connessi allo svolgimento delle specifiche attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle procedure di pronto soccorso, sulle misure antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
- inserire nei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, clausole specifiche che prevedano in capo alle controparti precisi obblighi di adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001 e dell'art. 300 d.lgs. 81/2008.

#### **D.4 OWNER DEL RISCHIO: REFERENTE AZIENDALE**

Sulla base della metodologia adottata per la costruzione del Modello fondata sull'analisi dei processi per rischio-reato, ciascun referente aziendale è responsabile dell'effettiva applicazione delle attività di controllo poste in essere per la prevenzione dei reati previsti dal Decreto che, a livello teorico, è possibile siano commessi dai dipendenti di Consip, come riportato nell'Allegato "Matrice Rischio reato/referenti".

Tali referenti sono individuati nei responsabili delle Divisioni aziendali/Aree coinvolte in ciascuna area a rischio-reato individuata.

#### **D.5 RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Al fine di mitigare i rischi connessi alla realizzazione delle fattispecie di reato previste dal Decreto, la Società nell'ambito del sistema di presidi di controllo, prevede l'attività di monitoraggio dell'Organismo di Vigilanza, che vigila sulla efficacia del Modello e sul rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

L'OdV, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di verificare il rispetto dei canoni comportamentali e dei protocolli aziendali da parte dei Destinatari, oltre che di richiedere tutte le informazioni e la documentazione ritenute necessarie per tali attività. A tal fine, l'OdV riceve anche appositi flussi informativi dalle strutture aziendali individuate sia nel Modello e relative Parti speciali, sia nelle procedure aziendali di riferimento.

Le attività di controllo sono condotte in un'ottica di integrazione e di coordinamento tra gli organi di controllo (CS - OdV – RPCT – DPO – GSOS); viene pertanto definito il Piano Integrato dei Controlli correttamente bilanciato tra i vari organi, che tiene conto degli audit effettuati dall'Internal Audit e delle verifiche verticali effettuate dai diversi organi di controllo, alternando la tipologia di analisi; inoltre tale Piano Integrato prevede una gestione integrata delle raccomandazioni e dei follow-up nonché controlli ciclici dei maggiori centri di rischio.

L'OdV svolge, inoltre, specifiche attività di monitoraggio e controllo in riferimento al SSL attraverso verifiche periodiche ad hoc e l'analisi dei flussi informativi ad esso destinati.

Per quanto attiene alle attività di controllo espletate dall'Organismo di Vigilanza, il SSL prevede:

- flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, come sopra indicato e meglio specificato di volta in volta nelle singole procedure costituenti il SSL stesso;
- accesso a tutta la documentazione di cui al SSL;
- coinvolgimento nella redazione della documentazione di cui al SSL – per quanto di competenza - come meglio specificato di volta in volta nelle singole procedure costituenti il SSL stesso.